

DOCUMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA SULLA BOZZA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI

(a cura di Carlo Alberto Barbieri, su mandato del CdN INU del 8.5.20¹)

La **Bozza di riforma dell'Ordinamento professionale degli Architetti**, elaborata dal **Dipartimento Riforme e Politiche per la Professione del CNAPPC** (Coordinato da Massimo Crusi) è stata sottoposta a consultazione dei Consigli provinciali degli OAPPC dal 3 marzo 2020 (e di essa si avvarrà il CNAPPC stesso per farla eventualmente propria ed ufficializzarla all'esterno ed ai soggetti competenti o interessati).

La *Bozza* ha già suscitato, oltre alla formale risposta da parte di taluni Ordini provinciali (ai quali al momento è formalmente rivolta) con osservazioni critiche (anche molto forti) o di sostegno da parte di altri Ordini, molte prese di posizioni critiche di associazioni culturali e scientifiche, degli studenti delle Scuole di pianificazione e architettura italiane, del mondo dell'urbanistica, del paesaggio e della conservazione dei beni.

L'INU esprime innanzitutto, come molti, la ineludibilità dell'allargamento ad una platea più ampia della valutazione della proposta; ciò per le implicazioni molteplici che essa può comportare, ben oltre la giurisdizione del pur complesso tema professionale dell'Architetto, che costituisce dichiarata finalità (pur non unica) dell'iniziativa del CNAPPC.

In altri termini, non può sfuggire agli stessi proponenti, che molte delle "soluzioni" (non fra quelle di tipo più strettamente "interno" al contesto ordinistico degli architetti) che la *Bozza di riforma* individua, richiederebbero una molteplicità di interventi legislativo-normativi dello Stato (al momento essa non indica o definisce alcun percorso di condivisione con il legislatore), di rapporti e modifiche con riforme da tempo vigenti, che non possono essere, un po' sbrigativamente, unilateralmente o autoreferenzialmente, considerate né come date, né come condivisibili e perseguibili.

L'INU² ha avviato (e continuerà a farlo in una necessaria fase più meditata e aperta di discussione e osservazioni) una prima generale considerazione dell'insieme della *Bozza di riforma* (peraltro predisposta antecedentemente allo shock della pandemia Covid-19 e alle implicazioni presenti e future che comporta e comporterà) e più in particolare di alcune parti e contenuti che maggiormente possono riguardare il campo di interesse e le finalità stesse dell'INU, come sanciti dal proprio Statuto e sviluppate nelle molteplici attività ed elaborazioni che ne caratterizzano e contraddistinguono l'impegno da molti decenni.

E' il plurale carattere costitutivo della struttura associativa stessa dell'INU, che ci permette uno sguardo da almeno tre angoli visuali diversi attraverso i quali guardare la proposta di riforma ordinistica del CNAPPC. L'Istituto infatti consta di una base associativa statutaria rappresentata: dai Membri effettivi e Soci individuali e da Enti associati (nazionali, regionali, provinciali-metropolitani e locali, prevalentemente pubblici ma anche privati). E' una base che è costituita da pianificatori e progettisti urbanisti (pressoché tutti iscritti negli Ordini APCC) che svolgono attività professionale sia libera che all'interno della PA; da studenti, dottorandi, ricercatori e docenti dell'Università aventi come campo di interesse l'urbanistica (nel suo senso più ampio e anche sempre più multidisciplinare

¹ Con il contributo di G. De Luca, M. Fantin e P. Galuzzi.

² L'INU, fondato da Alberto Calza Bini, segretario del Sindacato architetti, 90 anni fa per promuovere l'urbanistica in Italia ha avuto tra le sue fila Giovanni Astengo, presidente onorario e fondatore presso l'IUAV del corso di studi universitari in Urbanistica che egli immaginava come una nuova scienza e che avrebbe poi contribuito allo sviluppo di questa disciplina. Uno sviluppo a cui si deve il radicamento dell'urbanistica nell'attività amministrativa svolta obbligatoriamente dalle istituzioni locali e l'adesione all'INU di molti Ordini professionali, tra cui anche numerosi Ordini provinciali degli Architetti e il CNAPPC stesso, che ha fatto e fa parte del CdN dell'INU.

del *governo del territorio*³) ed i relativi studi, ricerche scientifiche, trasferimenti tecnologici e progetti formativi; da Enti associati istituzionali con competenze di governo del territorio, di ricerca, da Dipartimenti universitari, da Associazioni di rappresentanza di categorie datoriali, da Ordini professionali e soprattutto oltre il CNPCC stesso, da molti Ordini APCC provinciali.

Per quanto riguarda questioni su cui l'INU sta preliminarmente evidenziando l'esistenza di criticità (offrendosi comunque per un confronto costruttivo più ampio a partire dalla imminente conclusione della raccolta delle osservazioni degli Ordini da parte del CNAPPC), queste sono prevalentemente contenute nel **Titolo I** (con riguardo agli articoli 1 –*Ordinamento della professione e funzione sociale dell'architetto*; 2 –*Disciplina della professione di architetto*; 3 –*Disciplina del progetto architettonico*; 4 –*Oggetto della professione*; 5 –*Specializzazioni*), nel **Titolo IV** (articolo 35 -*Accordi tra Università e Ordini provinciali*), nel **Titolo VI** (articolo 56 -*Soppressione delle sezioni dell'Albo e diritti quesiti*) della *Bozza di riforma*⁴.

Avendo come bersaglio il **DPR 328/2001** "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*" (che ha recepito, con riguardo alle Lauree di tipo professionale, la riforma Universitaria italiana di cui ai DM 3 novembre 1999, n. 509 e DM 22 ottobre 2004 n.270)⁵, l'obiettivo centrale della *Bozza di riforma* è sostanzialmente quella di **valorizzare l'architetto**, inteso come **figura unica**, eventualmente caratterizzata da specializzazioni (in quanto si dice, invocando la Costituzione⁶ e forzandone però il senso verso l'architetto e il suo ruolo, professione che riveste interesse pubblico e non è pertanto solo una professione "tecnica" come altre).

È da questo approccio di fondo che deriva la "soluzione" dell'eliminazione della figura autonoma del pianificatore territoriale, insieme anche a quelle del paesaggista e del conservatore, chiaramente esplicitata in nota all'art. 4 della *Bozza di riforma*:

"L'idea di fondo è quella di recuperare unitarietà alla figura professionale dell'architetto ed al suo titolo. Gli attuali Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori saranno oggetto di specifica norma transitoria. Nel sistema a regime, questi profili professionali potranno integrare delle specializzazioni dell'architetto, che maturerà il titolo di specialista e potrà accostare al titolo di architetto anche questi ulteriori titoli (es.: architetto pianificatore, architetto paesaggista, ecc.)".

³ La formazione e la ricerca universitaria a partire dalla riforma delle Lauree di cui ai DM 3 novembre 1999, n. 509 e Decreto 22 ottobre 2004, n.270, hanno configurato uno specifico profilo professionale di pianificatore urbanista e territoriale che, riconosciuto a livello internazionale, risponde ad una precisa domanda di formazione di interesse pubblico per quanto riguarda l'attività della pianificazione nell'ambito del governo del territorio (il governo del territorio, materia ben più ampia dell'urbanistica, è stato introdotto nel titolo V art 117 della Costituzione nel 2001 come materia legislativa concorrente) e il conseguimento di obiettivi di promozione sociale e sostenibilità ambientale ampiamente condivisi. Per effetto dei decreti i percorsi formativi universitari sono stati rivisti e la presenza delle varie discipline diversamente riarticolata per numerosità e peso tra corsi di laurea in Architettura, Pianificazione Urbanistica, Architettura del Paesaggio, e Conservazione.

⁴ Fermo restando che la proposta di riforma tenta positivamente di affrontare questioni di sicuro rilievo per il sistema ordinistico e la professione quali: -Ricondurre l'esercizio professionale al diritto del lavoro intellettuale; -Prevedere la tendenziale tipizzazione delle sanzioni nel codice deontologico; -Ripristinare livelli minimi di equo compenso, anche alla luce della giurisprudenza europea; -Introdurre il tirocinio professionale come percorso di accesso alla professione, consentendo la semplificazione dell'esame di Stato; -Recepire forme organizzative spontaneamente realizzate dalla categoria (Conferenza Nazionale, Federazioni etc.); -Riorganizzare la funzione disciplinare.

⁵ Vedi DPR 328/2001 *Modifica disciplina delle professioni* ed in particolare: Capo III *Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore*, Art. 15 *Sezioni e titoli professionali*, che recepisce e inserisce negli Ordini (in apposite distinte sezioni) sia i Laureati triennali che quelli Specialistici (poi Laureati magistrali), della riforma dell'Università (1999-2004).

⁶ Trascurando però richiamare anche il Governo del territorio, così come da Essa introdotto nel Titolo V nel 2001.

Infatti l'articolo 4 della *Bozza* attribuisce all'Architetto, unica figura del riformato Ordine ed Albo, anche tutte le competenze professionali dell'urbanistica oltre che del paesaggio e conservazione: "....omissis... *redazione di piani urbanistici per la pianificazione generale del territorio oppure che disciplinano il suo uso in riferimento a specifici settori (ambiente, difesa del suolo, mobilità, risorse, etc.) e redazione di piani urbanistici attuativi; studio ed analisi di processi gestionali ed elaborazione di soluzioni progettuali destinate a promuovere la corretta gestione delle città; attività di pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; progettazione e direzione lavori relativi a giardini e parchi; redazione di piani paesistici; diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione*".

Questa soluzione della *Bozza di riforma* trascura però o prescinde in modo del tutto non condivisibile: - da un lato, dall' articolazione e specializzazioni dei saperi, competenze e *skills*, della loro formazione-insegnamento universitario, nonché dall'ordinamento stesso dell'Università e delle Lauree magistrali in Italia che sono suddivise in Classi ed erogate da Scuole-Dipartimenti (e non più dalle Facoltà delle lauree quinquennali di Architettura); -dall'altro, dal fatto che il Pianificatore, pur essendo formato da Scuole-Dipartimenti appartenenti all'Area dell'architettura, non è un Architetto (ciò vale sostanzialmente anche per il Paesaggista), così come d'altro canto un laureato magistrale in Architettura post-riforma universitaria (si vedano i relativi progetti formativi e piani di studio delle diverse classi di LM e le relative Schede ministeriali vigenti) non è un Pianificatore.

In altri termini, l'INU ritiene che continui cioè ad avere più senso (a meno di una riforma non solo del DPR 328 ma anche dell'Università italiana e conseguentemente di molti ordinamenti normativi concernenti altri Ministeri) ciò che il Legislatore ha istituito nel 2001 col DPR 328, attribuendo agli Ordini "dell'area dell'architettura" di essere unica "Casa Ordinistica" oltre che dell'Architetto, del Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore.

Appare del tutto non convincente, così come esplicitata, la "soluzione" della *Bozza di riforma* di eliminare questa articolazione e positiva interazione di profili e figure professionali (cioè approcci, discipline tecniche, culture affini ed articolate, che forse sarebbero da meglio comprendere, valorizzare o sviluppare) dall'Ordine, che resterebbe così esclusivamente dell'Architetto, sostituendola con specializzazioni acquisibili dall'Architetto successivamente (peraltro non è del tutto chiaro se solo in ambiente universitario e/o anche altri) e da evidenziare poi in sub Albi od Elenchi interni.

Senza entrare nel merito della da tempo discussa questione della ricerca e statuizione di tassativi elenchi di competenze esclusive "integrali" dell'Architetto (tema che costituisce un po' lo sfondo della *Bozza*⁷), diverso sarebbe invece il caso, con riferimento alle rispettive articolate ed interattive formazioni ed expertises, quello di affermare che le competenze ordinistico-professionali della pianificazione urbanistica e territoriale (anche paesaggistica) appartengono al Pianificatore e, se dotato di adeguata specializzazione, anche all'Architetto.

E' in questo caso che avrebbe senso la proposta, contenuta nella *Bozza di riforma*, riguardante **le specializzazioni** (ad esempio, per quanto qui in parola, nel campo dell'urbanistica) con riferimento agli Architetti laureati magistrali post riforma universitaria. Per gli Architetti quinquennali del vecchio Ordinamento, operando ormai da almeno 20 anni, potrebbero essere richiamate e sufficienti anche competenze acquisite ed evidenziate nei propri CV (fermo restando, anche per

⁷ Partendo dal fatto che la questione delle competenze resta un nodo irrisolto, la *Bozza* afferma di "porsi quale fonte di rango primario che raccoglierà per intero, in modo organico, l'ordinamento professionale degli architetti, oggi disperso in una miriade di fonti, con evidenti obiettivi di semplificazione e razionalizzazione".

l'architetto del vecchio ordinamento, un possibile-auspicabile rafforzamento-specializzazione ulteriormente formalizzabile o acquisibile ai fini di entrare nei citati sub-Elenchi).

Certamente altri argomenti andrebbero considerati e discussi, a partire ad esempio da temi o proposte della *Bozza di riforma* riguardanti il rapporto Ordini/Università, l'istituzione di una Scuola Superiore dell'Architettura, l'esclusione della possibilità di assumere qualunque incarico extra istituzionale per gli architetti dipendenti della PA (anche nel caso di lavoro con contratto part-time), una proposta di un (nuovo rispetto a quello nel 2013 ed operativo dal 2015?) Osservatorio permanente sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione; ma per questi argomenti ed altro ancora è opportuno ed utile farne oggetto di un dialogo costruttivo, meno affrettato e più ampio, che l'INU è interessato e disponibile a fare.